



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/16/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA
SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
RISERVA DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE, DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE
ITALIANA E DI OPERE DESTINATE AI MINORI
E DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE
DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

(Palinsesto “Giallo”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito denominato *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*, di seguito denominato *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 344/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante *“Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 alla società Switchover Media S.r.l. per il palinsesto televisivo denominato Giallo”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibera n. 344/13/CONS, recante *“Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 alla società Switchover Media S.r.l. per il palinsesto televisivo denominato Giallo”*, l’Autorità ha accordato al palinsesto in oggetto, di proprietà all’epoca di un altro editore, la deroga c.d. totale dagli obblighi di programmazione ed investimento, limitandola però *“[...] gli anni 2012 (nel corso del quale è stata presentata l’istanza e durante il quale il canale ha iniziato le proprie trasmissioni), 2013 e 2014, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla società relativamente, in particolare, alla tematicità della linea editoriale del palinsesto, alla scarsità di prodotti audiovisivi europei e alla mancata realizzazione di utili per gli anni 2012-2013-2014”*;
- 2) In data 6 novembre 2015, con nota prot. n. 75732, la società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, anche Discovery Italia o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio canale tematico diffuso in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e in chiaro denominato *“Giallo”* di deroga ai seguenti obblighi: i) *“di riservare a favore delle opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente”*, di cui all’art. 44, comma 1, del *Testo unico*; ii) *“di riservare l’1% del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”* e *“di riservare il 3,2% degli introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana”* di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*; iii) *“di riservare il 6% del tempo di diffusione riservato alle opere europee a trasmissioni specificamente rivolte ai minori, comprese quelle di animazione, ai fini del raggiungimento della suddetta quota”* di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate *“con decorrenza dall’anno 2015 e sino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione”*;
- 3) In data 11 novembre 2015, con nota prot. n. 76478, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico *“Giallo”* - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
- 4) In data 10 dicembre 2015, Discovery Italia ha illustrato in maniera dettagliata, nel corso di un’audizione, gli elementi sostanziali posti a fondamento della richiesta di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

deroga. Nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie, con particolare riferimento ai profili indicati all'art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;

- 5) Con nota prot. n. 4742 del 2 febbraio 2016, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
- 6) L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 18 febbraio 2016, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini del procedimento avviato al fine di acquisire ulteriori elementi volti alla verifica del perdurare delle condizioni poste a fondamento della delibera n. 344/13/CONS, con particolare riferimento alla caratterizzazione del palinsesto in oggetto come afferente al c.d. "*American way of life*";
- 7) Con nota prot. n. 7814 del 19 febbraio 2016, l'ufficio ha richiesto alla Società di fornire ulteriori elementi utili alla valutazione del permanere delle condizioni specificamente valutate ai fini del rilascio della deroga;
- 8) Con nota prot. n. 11074 del giorno 11 marzo 2016 la Società ha fornito le informazioni richieste;
- 9) Nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza e semplificazione dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del prerequisite di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga totale di cui alla delibera n. 344/13/CONS;
- 10) In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che: "[...] *Il canale dedica alla sua linea editoriale più del 70% del tempo totale di diffusione giornaliero*" e che "[...] *Il canale risulta tutt'ora contraddistinto da un palinsesto tematico, essendo la sua intera programmazione costituita da una linea editoriale unitaria fortemente caratterizzata e contraddistinta dal tema dell'American way of life declinato nel genere poliziesco e investigativo*". In proposito, occorre ricordare come la natura tematica del palinsesto in questione sia già stata riconosciuta dall'Autorità con la citata delibera n. 344/13/CONS, nella quale, con specifico riferimento a tale profilo si rappresenta che: «[...] *la programmazione del palinsesto "Giallo" è destinata interamente a programmazione crime afferente al cosiddetto genere di "american way of life", già identificato dall'Autorità con le delibere nn. 486/07/CONS e 69/11/CONS come rappresentazione dello stile di vita americano, da intendersi non come provenienza geografica, ma come riferibile al contenuto, e che pertanto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*sussiste il requisito della natura di canale tematico necessario per la richiesta di deroga». Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del fatto che, stante l'avvicendamento della proprietà del palinsesto da Switchover Media S.r.l. a Discovery Italia, quest'ultima ha dichiarato di aver mantenuto invariata la linea editoriale del palinsesto "Giallo", si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;*

- 11) Quanto alla verifica del perdurare delle condizioni che hanno condotto alla concessione della deroga totale di cui alla delibera n. 344/13/CONS, ovvero *"la tematicità della linea editoriale del palinsesto, la scarsità di prodotti audiovisivi europei e alla mancata realizzazione di utili per gli anni 2012-2013-2014"*, si osserva che all'esito delle verifiche svolte emerge un quadro sostanzialmente analogo a quello fornito dal precedente editore. Solo per quel che concerne la mancata realizzazione di utili, si rappresenta come tale condizione sia venuta meno, anche in ragione del passaggio di proprietà del palinsesto. In proposito, rilevano due circostanze: la mancata richiesta da parte della Società di un regime derogatorio per quel che attiene l'obbligo di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, e l'esibizione dei dati di bilancio;
- 12) Risultano quindi tutt'ora presenti due delle tre condizioni che hanno condotto alla concessione della deroga totale di cui alla delibera n. 344/13/CONS, ovvero, la tematicità del palinsesto e la scarsa disponibilità di opere europee compatibili con lo stesso, mentre risulta esser venuta meno la terza, vale a dire la mancata realizzazione di utili. Coerentemente con tale mutato scenario, la richiesta di deroga è circoscritta nell'oggetto rispetto alla precedente, non comprendendo più l'obbligo di investimento;
- 13) Per quanto riguarda l'obbligo di riserva di trasmissione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico* e di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, si ritiene di poter confermare le valutazioni avanzate nella precedente richiesta di deroga, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e della indisponibilità di prodotto riconosciuta con la delibera n. 344/13/CONS;
- 14) Per quanto riguarda l'obbligo di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *"i palinsesti che non hanno carattere tematico"*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e *"i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche"*. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avuto modo di statuire in merito a fattispecie simili (delibera n. 126/14/CONS e n. 127/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;

- 15) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato;
- 16) A tal fine la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che: (i) la linea editoriale del Canale è contraddistinta da una tematicità unica, coerente e nettamente percepita dal pubblico di riferimento, (ii) il Canale non diffonde opere cinematografiche, (iii) la serialità e la durata media dei prodotti che caratterizzano la linea editoriale del Canale risultano completamente incompatibili con le opere cinematografiche, (iii) l'eventuale investimento in simili prodotti danneggerebbe il canale in oggetto, sia in termini di *audience* e di investimenti pubblicitari, sia nei rapporti concorrenziali rispetto ai propri competitor, che si avvantaggerebbero della inevitabile perdita di quote di mercato da parte di "*Giallo*";
- 17) Nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto "*Giallo*", si ritiene che la destinazione di parte del *budget* alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal *Decreto*, inciderebbe in maniera negativa sulla strategia di investimento adottata dalla Società in questione. L'acquisto di un prodotto, quale l'opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare il ciclo degli investimenti programmati e/o già effettuati dalla Società, compromettendo la continuità degli stessi;
- 18) Inoltre, si ritiene opportuno specificare che le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto la società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto alla luce delle considerazioni esposte, per ragioni di coerenza ed efficacia dell'azione amministrativa, di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 344/13/CONS con specifico riferimento agli obblighi di programmazione di opere europee, di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di opere specificamente rivolte ai minori e agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e alla disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopracitata delibera;

RITENUTO, infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, in analogia con quanto stabilito con la delibera n. 344/13/CONS, di concedere la deroga per un ulteriore triennio ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto esposto, di accogliere l'istanza di deroga;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 1, del Testo Unico, avanzata dalla società Discovery Italia per il palinsesto "*Giallo*".
2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Discovery Italia per il palinsesto "*Giallo*".
3. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla Società Discovery Italia per il palinsesto "*Giallo*".
4. Le deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse per il 2015, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino al 2017, ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
5. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia per il palinsesto “*Giallo*” e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci